



BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RIPOPOLAMENTO DELLE AREE INTERNE ATTRAVERSO L'AVVIO DI IMPRESA O DI UNITA' LOCALE – “Bando borghi II edizione”.

Articolo 1 - Finalità

La Camera di Commercio e la Regione Marche, nell'ambito delle azioni rivolte alla promozione e alla valorizzazione del territorio regionale, propongono l'intervento a sostegno dei borghi dell'entroterra marchigiano con l'obiettivo di incentivare l'attività economica e lo sviluppo dell'imprenditorialità, in continuità con l'esercizio precedente.

La Camera di Commercio e la Regione Marche mettono a disposizione per il presente bando € 500.000.

Pertanto, la Camera di Commercio e la Regione Marche concedono un contributo finalizzato anche al ripopolamento delle aree interne attraverso l'avvio di impresa o di unità locale.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

Il presente bando è rivolto ad aspiranti imprenditori o imprese già esistenti che intendono aprire una unità produttiva nelle Marche dedicata ai settori del commercio (CODICE ATECO 47, con esclusione del codice 47.8) e turismo (vd allegato 1) e artigianato artistico (le imprese artigiane iscritte nell'apposito Albo ed annotate nella sezione speciale dell'artigianato artistico tipico e tradizionale (DPR 288/2001- allegato 2) che svolgono le attività artistiche contenute nell'elenco delle attività di cui all'Appendice 1 alla DGR 1535 del 13/12/2021). Possono quindi partecipare:

- A) Per le MPMI (sono quindi escluse le Grandi imprese, ai sensi dell'allegato I al Reg. UE n. 651/2014) già costituite alla data di pubblicazione del bando in forma individuale o collettiva e già operanti nei settori del commercio (CODICE ATECO 47, con esclusione del codice 47.8) e turismo (vd allegato 1) e artigianato artistico (le imprese artigiane iscritte nell'apposito Albo ed annotate nella sezione speciale dell'artigianato artistico tipico e tradizionale (DPR 288/2001 - allegato 2) che svolgono le attività artistiche contenute nell'elenco delle attività di cui all'Appendice 1 alla DGR 1535 del 13/12/2021), che intendono avviare **una nuova unità produttiva** (no trasferimento, no deposito/magazzino) **DOPO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO**. Queste devono essere:
- iscritte e attive al Registro delle Imprese (alla data di pubblicazione del bando), avendo sede legale o almeno una unità operativa (unità locale) nelle Marche, con una delle attività economiche nei settori del commercio (CODICE ATECO 47, con esclusione del codice 47.8), turismo (vd allegato 1) e artigianato artistico (le imprese artigiane iscritte nell'apposito Albo ed annotate nella sezione speciale dell'artigianato artistico tipico e tradizionale (DPR 288/2001- allegato 2) che svolgono le attività artistiche contenute nell'elenco delle attività di cui all'Appendice 1 alla DGR 1535 del 13/12/2021);
 - in regola con il pagamento del diritto annuale (nel caso di irregolarità con il pagamento del diritto annuale, l'azienda potrà procedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla



data di comunicazione dell'Ente camerale, pena l'esclusione dal contributo);

- non sottoposte a fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con effetti liquidatori;
- in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come comprovato da apposita visura Durc (se ne consiglia la consultazione prima della presentazione della domanda);
- non fornitori, ovvero non avere in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio delle Marche, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012.

La mancanza dei requisiti sopra elencati comporta l'inammissibilità dal bando salvo i casi di possibili regolarizzazioni. I requisiti richiesti dovranno essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino all'eventuale erogazione del contributo stesso.

- B) Per le MPML (sono quindi escluse le Grandi imprese, ai sensi dell'allegato I al Reg. UE n. 651/2014) di nuova costituzione, il richiedente non deve essere già imprenditore in imprese operanti nei settori del commercio (CODICE ATECO 47, con esclusione del codice 47.8), turismo (vd allegato 1) e artigianato artistico (le imprese artigiane iscritte nell'apposito Albo ed annotate nella sezione speciale dell'artigianato artistico tipico e tradizionale (DPR 288/2001- allegato 2) che svolgono le attività artistiche contenute nell'elenco delle attività di cui all'Appendice 1 alla DGR 1535 del 13/12/2021) e comunque deve procedere all'iscrizione dell'attività imprenditoriale al Registro Imprese della Camera di Commercio delle Marche **DOPO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO**.

Il richiedente si impegna a comunicare tempestivamente a mezzo PEC alla Camera di Commercio, l'avvenuta iscrizione al Registro delle imprese della nuova unità locale o impresa, ai fini della concessione del contributo e quindi dell'assegnazione del codice CUP per avviare le spese. La mancata comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro delle imprese, **entro il 15/10/2024**, determina la decadenza della domanda e l'impossibilità di accedere a qualunque beneficio. **Si precisa che nel caso di nuova impresa, il richiedente che ha presentato e sottoscritto la domanda di contributo (MODELLO A) DEVE esserne titolare o legale rappresentante, pena la decadenza della domanda.**

Per le imprese di nuova costituzione i requisiti previsti al punto A) saranno verificati al momento della comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro delle imprese, la mancanza dei suddetti requisiti comporterà l'impossibilità di concedere il contributo. Tali requisiti dovranno essere mantenuti fino all'eventuale erogazione del contributo stesso.

Sono esclusi dal presente bando i Consorzi come soggetti beneficiari.

Per tutti i soggetti beneficiari (imprese/imprenditori) si precisa che il presente aiuto non è cumulabile con altri ed inoltre non devono aver già ottenuto o richiesto altri contributi pubblici, compresi quelli assegnati nella prima edizione del bando, riguardanti la stessa tipologia di intervento e le stesse spese ammissibili.



Articolo 3 - Aree interessate

Comuni delle Marche indicati nelle tabelle allegato 3, incluse nel presente bando.

I criteri di riferimento per la formazione di detto elenco sono stati elaborati dall'incrocio dei seguenti dati, con il supporto scientifico dell'Università Politecnica delle Marche:

- Comuni con non più di 5.000 abitanti al 31/12/2020 o ultimo dato disponibile;
- Comuni che distanziano almeno 15 km dalla costa, utilizzando lo strumento Google map, distanza misurata dalla linea di marina fino alla piazza centrale (intesa come chilometrica stradale e non in linea d'aria).

Articolo 4 - Spese ammissibili e misura del contributo

In termini generali, le spese saranno ritenute ammissibili solo se strettamente correlate alla realizzazione degli obiettivi progettuali e alle finalità del bando.

Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti spese sostenute e tracciabili (fatturate e quietanzate):

- a) Parcelle notarili inerenti ai costi sostenuti per la costituzione di società. Nel caso di ditte individuali sono ammissibili spese di parcella di un consulente iscritto all'ordine dei commercialisti inerente alla consulenza per l'avvio dell'attività con spesa massima pari a € 400 al netto dell'IVA;
- b) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture rimovibili (ovvero non in muratura) coerenti con l'attività imprenditoriale;
- c) impianti generali elettrici, idrici o tecnologici, opere in cartongesso, controsoffittatura, (nuovi o di adeguamento per l'espletamento dell'attività imprenditoriale o per l'adeguamento alle normative sulla sicurezza), solo se accompagnati in fase di rendicontazione da scia/cila edilizia, per un importo massimo ammissibile del 30% del totale dell'investimento complessivamente ammesso;
- d) acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali coerenti con l'attività imprenditoriale;
- e) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti;
- f) realizzazione del sito internet aziendale entro il limite massimo di spesa di € 1.000 (al netto dell'iva);
- g) creazione di itinerari culturali e/o naturalistici e potenziamento e qualificazione del sistema di accoglienza anche attraverso la riqualificazione del sistema ricettivo attraverso B&B, alberghi e strutture ricettive in genere, o alberghi diffusi, ecc., entro il limite massimo di spesa di € 500 (al netto dell'iva);
- h) realizzazione di progetti digitali per la fruizione dei beni artistici, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali, attività di informazione, promozione e comunicazione compreso sito web, materiale promozionale, pubblicazioni divulgative del borgo, entro il limite massimo di spesa di €500 (al netto dell'iva);
- i) eventuali altre spese non comprese nei punti precedenti ma necessarie, previa valutazione dell'ente camerale, all'espletamento dell'attività imprenditoriale.

Le spese che si prevedono di realizzare devono essere effettuate esclusivamente per la nuova sede o le nuove unità locali, **in particolare nei documenti di spesa per le nuove unità locali deve tassativamente essere riportata la seguente dicitura: "spese sostenute per l'avvio della nuova unità locale sita in Via.....n. -**



Comune di ”

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto dell'IVA e delle analoghe imposte, sostenute **dalla comunicazione del CUP al 31/12/2024** e documentate dall'impresa richiedente, nelle modalità e nei termini di cui all'art.8 del presente bando.

Il contributo erogabile a favore dei destinatari del bando corrisponde al 70% delle spese effettivamente sostenute, fino ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila euro). Le spese devono essere sostenute dopo l'apertura del bando. La spesa minima sostenuta deve essere pari a € 5.000,00 (cinquemila euro).

Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>>, ai sensi del Regolamento n. 2023/2831 (GUUE L/2023/ del 15.12.2023), e sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012. Qualora l'ente concedente, in sede di concessione verifichi che l'agevolazione richiesta porti a superare il massimale, dovrà ridurre l'entità dell'aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto.

Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti di cui al punto precedente la Camera di Commercio verificherà la posizione del soggetto richiedente relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA (se ne consiglia la consultazione da parte dell'impresa richiedente prima della presentazione della domanda al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home sezione Trasparenza/Gli Aiuti Individuali: inserire Partita Iva o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca).

E' prevista una premialità aggiuntiva di € 1.000,00 (mille euro) in più rispetto al contributo di base alternativamente nei casi di:

- 1) domanda presentata da persona fisica di età non superiore a 36 anni;
- 2) domanda presentata da imprenditrice donna (secondo la definizione di imprese femminili stabilita dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni).

La premialità 1) o 2) si aggiunge al contributo base, che pertanto è incrementabile fino ad un massimo di € 11.000,00 (undicimila euro), fatto salvo il limite delle spese sostenute ed ammesse a rendiconto.

Articolo 5 – Spese non ammissibili

Sono escluse le seguenti categorie di spese:

- a. acquisizione di beni in leasing;
- b. beni ceduti in comodato;
- c. acquisto di smart phone e telefonia mobile;
- d. spese amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi periodici (es. canoni, bollette, etc);
- e. le spese le cui fatture indicano genericamente "spese di consulenza" ad eccezione di quelle indicate alla lettera a dell'art. 5;
- f. acquisti di beni destinati alla vendita;
- g. acquisto/sostituzione di infissi e/o interventi di efficientamento energetico degli edifici;
- h. le spese non direttamente riconducibili al processo produttivo;
- i. le spese che non sono direttamente imputabili all'intervento oggetto di finanziamento;
- j. che non sono riconducibili a una categoria di spese prevista dal Bando;
- k. che non siano verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle



spese;

I. che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati mediante bonifico bancario con evidenza dell'addebito sul c/c bancario.

I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non abbiano relazioni con l'acquirente. In particolare:

1. L'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
2. non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
3. non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che siano e/o si siano trovate nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (art. 2359 del codice civile) o siano entrambe partecipate da medesimi altri soggetti;
4. non possono essere agevolabili beni o servizi resi da imprese partecipanti al presente bando.

Articolo 6 - Modalità e termine di presentazione della domanda di contributo (Modello A)

E' possibile presentare una SOLA domanda per ciascuna impresa o soggetto di cui al punto B) dell'art. 2 del presente bando.

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, a pena di esclusione, con firma digitale, accedendo al link <https://restart.infocamere.it> (completamente gratuito) dalla **data di pubblicazione del bando al 30/07/2024 ore 16:00**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate fuori dai succitati intervalli temporali. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

L'accesso alla piattaforma Restart avviene con identità digitale SPID di secondo livello "persona fisica" (non è ammesso lo SPID "impresa") oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni scritte nella «Guida invio telematico» che sarà disponibile sul sito web della Camera di Commercio prima della data di apertura del bando.

Nel sistema informatico andrà selezionato il bando identificato dal 24BB «Bando Borghi 2024» - Richiedi.

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, indicando il nome all'interno del modulo di domanda.

La piattaforma telematica è accessibile solo nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle 21.00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00. Le procedure informatiche potrebbero subire variazioni.

La seguente documentazione è richiesta a pena di esclusione:

- O Modello A "Domanda di Contributo" che deve essere compilato in tutte le sue parti a pena di esclusione della domanda e firmato digitalmente dal titolare di impresa o firmato con firma autografa



dal futuro imprenditore allegando documento di identità valido;

- Preventivi intestati all'impresa richiedente o al richiedente se non ancora imprenditore a supporto del Modello A.

Art.7 - Modalità di assegnazione del contributo

Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo relativo all'istruttoria per la formulazione della graduatoria si intende avviato dal giorno successivo alla data di presentazione della singola domanda di contributo.

L'assegnazione del contributo avviene con procedura "a sportello".

Le domande saranno esaminate ed ammesse a contributo, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivo, secondo l'ordine cronologico di presentazione on line.

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare, con provvedimento dirigenziale, la chiusura anticipata dello Sportello Telematico del Bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione, o in caso di un nuovo stanziamento per la medesima misura di intervento.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande viene effettuata dall'ente camerale, entro 60 giorni dalla presentazione delle domande ed è finalizzata a verificare:

- il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della domanda;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alle agevolazioni previsti dal bando;
- la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta rispetto alle prescrizioni del bando.

L'importo del contributo da concedere è determinato sulla base della spesa complessiva preventivata e allegata al MODELLO A di domanda di ammissione al contributo.

L'ammissione al bando viene comunicata dal Responsabile del procedimento, via PEC agli istanti.

L'assegnazione del codice CUP per effettuare le spese e da riportare sui documenti di spesa, sia per le nuove unità locali che per gli aspiranti imprenditori, sarà comunicata agli interessati entro 10 giorni lavorativi successivi alla comunicazione via PEC di apertura nuova unità locale/costituzione e inizio attività della nuova impresa.

L'amministrazione comunicato il CUP provvederà ad emanare la relativa determina di concessione, attraverso la pubblicazione sul sito camerale nell'area riservata al bando in argomento.

Qualora si rendesse necessario, sarà facoltà dell'ente camerale richiedere all'impresa, chiarimenti e integrazioni (tramite PEC) relativi alla domanda presentata, assegnando un termine di 10 giorni; in tal caso, la durata del procedimento si intende sospesa, riprenderà a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. La mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.



Il rigetto della domanda e la non ammissione al contributo è sempre notificato tramite PEC alle imprese richiedenti dall'ente camerale.

Le domande pervenute in tempo utile e ritenute ammissibili, ma non assegnatarie del contributo a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, saranno inserite in una lista di riserva stilata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e potrebbero essere finanziate nei seguenti casi:

- di rinunce totali o parziali, da parte dei soggetti inizialmente assegnatari del contributo, che si potrebbero verificare nel corso dello svolgimento del progetto o in sede di rendicontazione finale delle attività
- di revoca da parte dell'ente camerale di contributi già concessi
- di stanziamento di nuove e ulteriori risorse.

Nei suddetti casi, il provvedimento di concessione ed il relativo allegato delle nuove imprese beneficiarie saranno oggetto di pubblicazione sempre sul sito web www.marche.camcom.it con valore di notifica.

Art. 8 - Modalità e termine di presentazione della richiesta di liquidazione (Modello B)

In caso di concessione del contributo e terminate le spese per l'avvio di una nuova UL o impresa, i richiedenti potranno presentare la rendicontazione entro e non oltre **il 31/1/2025 attraverso la trasmissione del Modello B, in cui deve essere indicata la data di inizio attività (data presente anche nella visura camerale) e l'avvio di nuova impresa/unità locale**, corredato di tutta la documentazione sotto riportata, pena la revoca del contributo.

La domanda di liquidazione dovrà essere inviata esclusivamente con il Modello B, firmato digitalmente dell'imprenditore, con le stesse modalità previste per l'iniziale domanda di partecipazione al bando (vd. Art.6 - esclusivamente in modalità telematica, a pena di esclusione, con firma digitale, accedendo al link <https://restart.infocamere.it> selezionando il bando identificato dal 24BB «Bando Borghi 2024» - Rendiconta), allegando tutti i documenti attestanti le spese sostenute (Fatture e titoli di pagamento), la tracciabilità (bonifici e estratti conto) ed eventuali CILA o SCIA nel caso di piccoli lavori di ristrutturazione:

- a. Fattura elettronica con codice CUP assegnato in fase di ammissione da produrre nel formato pdf estratto dal sistema di fatturazione elettronica, completa del codice univoco del cliente. Nel caso si tratti di soggetti non tenuti all'obbligo della fatturazione elettronica, occorre allegare dichiarazione sostitutiva relativa al regime fiscale di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica;
- b. Bonifico completo del codice TNR o CRO accompagnato dall'estratto conto corrente, da cui si evinca il movimento contabile collegato al bonifico;
- c. Relazione conclusiva (di cui all'allegato modello B) con illustrazione dell'avvenuto investimento fatto per la creazione nuova impresa o di nuova UL di impresa esistente.

Si precisa che in **fase di rendicontazione non è consentito cambiare la tipologia di spesa presentata a preventivo** e che, nel caso siano state ammesse a contributo più tipologie di spese all'interno della stessa domanda, a rendicontazione viene riconosciuto esclusivamente l'importo massimo preventivato per ogni



tipologia di spesa. **Non sono** pertanto **ammesse variazioni in aumento riferite ad una tipologia di spesa**, neppure per “compensare” l’eventuale minore spesa sostenuta nelle altre tipologie di spesa rendicontate.

Nel caso in cui le spese rendicontate siano inferiori a quelle approvate in fase di concessione del contributo - ma comunque superiori all’investimento minimo indicato all’art. 4 - il contributo da liquidare sarà riproporzionato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Tutte le fatture e i documenti contabili dovranno essere intestati all’impresa richiedente il contributo, In particolare, come previsto all’art. 4, nei documenti di spesa per le nuove unità locali deve tassativamente essere riportata la seguente dicitura : “spese sostenute per l’avvio della nuova unità locale sita in Via.....n. - Comune di

Le fatture ed i documenti di debito che non riportino il codice CUP Codice Unico di Progetto, così come previsto dal combinato disposto dell’art. 11 della legge 16.01.2003, n. 3 (istituzione del CUP), dell’art. 25 del d.l 24.04.2014, n. 66 (obbligo di CUP in fattura) e dell’art. 5 comma 6 del d.l. 24.02.2023, n. 13 (fatture relative a incentivi pubblici) saranno considerati inammissibili. La presenza del codice CUP è necessario al fine assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti e la stretta correlazione tra la fattura di spesa e l’iniziativa realizzata oggetto di cofinanziamento.

Si ricorda che le fatture e i relativi pagamenti devono avvenire dalla data di ammissione fino al 31/12/2024 e devono riportare i codici CUP assegnati.

Sono ammesse solo le copie delle fatture elencate nel Modulo B di liquidazione e non sono ammesse fatture aggiuntive o successive.

La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art.9 - Modalità di liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo è subordinata all’esito dell’istruttoria della rendicontazione pervenuta con il Modello B, firmato digitalmente: la Camera di Commercio, dopo aver verificato per ogni domanda i requisiti di ricevibilità ed ammissibilità previsti dal bando, procederà a verifica delle spese ammissibili e al calcolo del contributo spettante ed erogabile. L’elenco degli ammessi e dei non ammessi sarà approvato con determina del Dirigente entro il **60 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa allegata al Modello B.**

La notifica dell’avvenuta emanazione del provvedimento di liquidazione avverrà attraverso la pubblicazione sul sito camerale con valore di notifica **www.marche.camcom.it**

Ai fini della corretta istruttoria della pratica, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all’impresa tramite pec ulteriori chiarimenti e integrazioni all’istanza presentata. La mancata risposta, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità e rigetto della richiesta di liquidazione.

La liquidazione del contributo avviene mediante bonifico bancario sul conto comunicato dai soggetti beneficiari nel modello di rendicontazione.



La revoca è, invece, notificata tramite PEC alle imprese interessate dal Responsabile del Procedimento.

Art. 10 - Ipotesi di riduzione

Il contributo sarà ridotto proporzionalmente in caso di documentazione consuntiva di spesa dalla quale risulti una spesa inferiore a quella preventivata per ciascuna tipologia di spesa, qualora non ricorrano le ipotesi di revoca previste dal successivo articolo 11.

Art.11 - Controlli, revoca e rinuncia

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di mettere in atto, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutte le misure di controllo e verifica necessarie ad accertare:

- l'effettiva fruizione dei beni e servizi oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

Il contributo sarà revocato in caso di:

- rinuncia espressa al contributo da parte del soggetto beneficiario;
- mancata presentazione della domanda di liquidazione e della documentazione di rendiconto nel termine previsto;
- *parziale realizzazione del progetto, attestata da una **spesa effettivamente sostenuta inferiore al 50% di quelle indicate al preventivo di cui al Modello A o inferiore al limite minimo di € 5.000,00 previsto all'articolo 4;***
- incoerenza degli interventi realizzati, come risultanti dalla rendicontazione del modello B rispetto a quelli programmati, così come illustrati nel Modello A;
- cessazione dell'attività da parte dell'impresa o assunzione dello stato di fallimento o altra procedura concorsuale;
- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- per le imprese di nuova costituzione mancanza dei requisiti previsti all'art. 2 punto A) al momento della comunicazione di avvenuta iscrizione al Registro delle imprese (fatte salve le ipotesi in cui è consentita la regolarizzazione);
- concessione del contributo sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci;
- impossibilità da parte della Camera di Commercio di effettuare eventuali controlli e monitoraggi a campione per cause imputabili all'impresa;

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ovvero in caso di impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace o non verificata, e il contributo sarà revocato, ferme restando le eventuali responsabilità penali. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.



Art. 12 - Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di contributo il richiedente si impegna a:

1. comunicare a mezzo pec alla CCIAA l'avvenuta iscrizione della nuova unità locale o della nuova impresa ATTIVA al Registro Imprese;
2. sostenere le spese in modo conforme rispetto alle finalità del presente bando;
3. garantire la destinazione d'uso dei beni oggetto di contributo e l'impiego presso la sede o unità locale oggetto dell'intervento per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione della liquidazione e pagamento del contributo;
4. presentare la domanda di liquidazione con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 8, pena la revoca del contributo concesso;
5. conservare a disposizione degli uffici della Camera di Commercio delle Marche la documentazione originale di spesa, registri e altre documentazioni giustificative in relazione ai costi finanziati delle spese ammesse a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del contributo.

Art.13 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Bando è il dott. Fabrizio Schiavoni – Segretario Generale della Camera di Commercio delle Marche.

Art.14 - Informativa sul trattamento dei dati personali

La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti alla Camera di Commercio delle Marche saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. I dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio delle Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del D. Lgs. 101/2018, del GDPR Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.. Titolare del trattamento è la Camera di commercio delle Marche, Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona, in persona del suo legale rappresentante che può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo Pec: cciaa@pec.marche.camcom.it. Il Responsabile Protezione Dati Personali (DPO – data protection officer) può essere contattato all'indirizzo email: cciaa@pec.marche.camcom.it. All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE che potrà esercitare scrivendo all'indirizzo e-mail: cciaa@pec.marche.camcom.it.